



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Primo elenco.

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca", e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio";

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO, in particolare, l'articolo 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal suddetto regolamento (UE) n. 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

CONSIDERATO il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2019) 8503 del 23 novembre 2019, e in particolare le sottomisure 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" e 17.2 "Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali";

VISTO l'articolo 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

h



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il Capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante le modalità per stabilire i prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;

CONSIDERATO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

CONSIDERATO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n.59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e s.m.i., ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATE la lettera b) e la lettera f), dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e s.m.i., che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano Assicurativo Individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;

RITENUTO opportuno che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varietà di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, così come previsto all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102/2004, ISMEA proceda alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015, il contributo concedibile sulla spesa assicurativa è calcolato moltiplicando le aliquote contributive previste dalla normativa di riferimento, per la spesa ammessa a contributo, determinata nell'ambito del Sistema per la gestione dei rischi, secondo procedure e modalità stabilite dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

dy



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

VISTO il decreto dell'Autorità di gestione del PSRN del 22 novembre 2017, con il quale è stata definita la procedura di approvazione dei prezzi unitari massimi;

VISTA la nota 6 novembre 2019, n. 36014, con la quale l'ISMEA ha trasmesso i prezzi medi di mercato di alcune produzioni agricole, calcolati sulla base dei prezzi rilevati nel triennio dal 2016 al 2018, ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO l'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data 11 novembre 2019, prot. 36.186;

TENUTO CONTO della necessità di incrementare per le produzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, tenendo altresì conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;

RITENUTO necessario approvare un primo elenco di prezzi unitari massimi riguardante le produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020;

DECRETA

Articolo 1

(Prezzi unitari massimi di alcuni prodotti assicurabili con polizze agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2020)

1. I prezzi unitari massimi di alcuni prodotti agricoli utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di

ky



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l'id varietà per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e s.m.i., e nel Piano assicurativo individuale, o nel Piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.
4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell'elenco allegato può essere determinato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.
5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza deve essere riportata la dicitura "produzione biologica" e al medesimo certificato deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte dell'Autorità competente.

Articolo 2

(Modalità di determinazione di ulteriori prezzi unitari massimi)

1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i soggetti interessati alla stipula delle polizze agevolate possono segnalare eventuali esigenze di determinazione di prezzi unitari massimi di produzioni non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato.
2. La segnalazione deve avvenire inviando apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it.
3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate sulla base della presenza dei dati conoscitivi di mercato e del parere tecnico dell'ISMEA. I relativi prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, per l'anno 2020, saranno determinati entro 30 giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1 e approvati con successivo provvedimento.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero.

IL MINISTRO

Teresa Bellanova



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Prezzi massimi di alcuni prodotti assicurabili con polizze agevolate e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione - Anno 2020 Seminativi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2020
IT	H10	FRUMENTO DURO	GENERICO	1	€/100 kg	20,32
IT	H11	FRUMENTO TENERO	GENERICO	2	€/100 kg	18,9
IT	D16	FARRO	GENERICO	3	€/100 kg	23,28
IT	C43	AVENA	GENERICO	5	€/100 kg	17,32
IT	C49	TRITICALE	GENERICO	6	€/100 kg	17,32
IT	C29	ORZO	GENERICO	7	€/100 kg	16,93
IT	C29	ORZO	VARIETÀ PRIORA (DESTINATO ALLA TOSTATURA PER LA PRODUZIONE DI CAFFÈ)	8	€/100 kg	23,96
IT	D31	SEGALE	GENERICO	9	€/100 kg	18,26
IT	C93	MIGLIO	GENERICO	10	€/100 kg	37,15
IT	C91	LINO	GENERICO	11	€/100 kg	49
IT	C32	COLZA	GENERICO	13	€/100 kg	33,69
IT	D18	FAVINO	GENERICO	16	€/100 kg	23,43
IT	H18	LOIETTO	GENERICO	18	€/100 kg	14,57
IT	C96	PISELLO PROTEICO	GENERICO	19	€/100 kg	21,95
IT	D15	ERBA MEDICA	FIENO DI ERBA MEDICA	57	€/100 kg	13,7
IT	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	VECCIA	60	€/100 kg	14,54
IT	H20	TRIFOGLIO	GENERICO	61	€/100 kg	15,2
IT	H17	LUPINI	GENERICO	70	€/100 kg	116,33
IT	H11	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO DI FORZA (MANITOBA)	76	€/100 kg	26,07
IT	H11	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO BISCOTTIERO (CARISMA)	77	€/100 kg	18,58
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI LOIETTO E TRIFOGLIO	80	€/100 kg	16,01
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI AVENA E VECCIA	81	€/100 kg	10,03
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI AVENA E TRIFOGLIO	82	€/100 kg	13,65
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI LOIETTO ED ERBA MEDICA	83	€/100 kg	16,25
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAI MISTI (USO FORAGGIO)	84	€/100 kg	14,95
IT	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ERBAIO DI AVENA	85	€/100 kg	11,46
IT	H45	LUPINELLA	GENERICO	87	€/100 kg	14,11



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2020
IT	H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	TIPO KAMUT O KHORASAN	88	€/100 kg	193,33
IT	L69	ORZO DA BIOMASSA	ORZO DA INSILAGGIO	89	€/100 kg	3,65
IT	L79	SEGALE DA BIOMASSA	SEGALE DA INSILAGGIO	90	€/100 kg	3,4
9	H11	FRUMENTO TENERO	FRASSINETO	93	€/100 kg	22,96
IT	L86	TRITICALE DA BIOMASSA	TRITICALE DA INSILAGGIO	95	€/100 kg	3,45
IT	H77	LUPPOLO	GENERICO	124	€/100 kg	650,25
IT	H10	FRUMENTO DURO	SENATORE CAPPELLI	126	€/100 kg	48,11
IT	H10	FRUMENTO DURO	AVISPA	127	€/100 kg	25,78
IT	H11	FRUMENTO TENERO	GENTIL ROSSO	128	€/100 kg	47,61
IT	H11	FRUMENTO TENERO	VERNA	129	€/100 kg	48,32
IT	H11	FRUMENTO TENERO	ANDRIOLO	130	€/100 kg	48,39
IT	H11	FRUMENTO TENERO	MAIORCA	131	€/100 kg	40,08
IT	D16	FARRO	FILDERSTOLTZ	132	€/100 kg	42,16
IT	C93	MIGLIO	VIR9181	139	€/100 kg	83,33
IT	C93	MIGLIO	SAN MARINO	140	€/100 kg	83,33
IT	C29	ORZO	ARDA	141	€/100 kg	58,64
IT	C32	COLZA	ALTO CONTENUTO OLEICO	142	€/100 kg	36,35
IT	L17	AVENA DA BIOMASSA	GENERICO	144	€/100 kg	2,98
IT	L33	COLZA DA BIOMASSA	GENERICO	148	€/100 kg	2,51
IT	L37	ERBAI DA BIOMASSA	GENERICO	149	€/100 kg	2,75
IT	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	GENERICO	150	€/100 kg	2,42
IT	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	GENERICO	151	€/100 kg	2,93
IT	L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	GENERICO	153	€/100 kg	2,83
IT	L69	ORZO DA BIOMASSA	GENERICO	157	€/100 kg	2,98
IT	L79	SEGALE DA BIOMASSA	GENERICO	158	€/100 kg	2,93
IT	L86	TRITICALE DA BIOMASSA	GENERICO	163	€/100 kg	2,95
IT	L87	TRITORDEUM	GENERICO	164	€/100 kg	31,04
IT	D16	FARRO	MONOCOCCO	134	€/100 kg	29,62
IT	H11	FRUMENTO TENERO	IORELLLO	170	€/100 kg	33,67
IT	H11	FRUMENTO TENERO	VIRGILIO	172	€/100 kg	40,46
IT	H11	FRUMENTO TENERO	ARDITO	173	€/100 kg	40,3
IT	H11	FRUMENTO TENERO	SAN PASTORE	184	€/100 kg	26,75



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2020
IT	L88	VECCIA	GRANELLA	188	€/100 kg	30,5
IT	L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	PIANTA	189	€/100 kg	3,62

m
Il Capo del Dipartimento
Giuseppe Blasi



Visto si approva
Il Ministro
Teresa Bellanova

